

**AVVISO PUBBLICO**

Sostegno di progetti triennali di Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e di progetti di Centro di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.

Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura,  
fra tradizione e sviluppo innovativo"

Obiettivo 7 "Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo"

**CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La Regione Toscana adotta il presente avviso in coerenza e in attuazione:

della legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010 "Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali", ed in particolare, della lettera e), comma 2 dell'articolo 39 "Forme del sostegno regionale" e l'articolo 40 "Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti";

del Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 – DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare, dei commi 5 e 6 dell'articolo 15 "Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo";

del Programma di governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;

dell'informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;

del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021;

della deliberazione del Consiglio Regionale n. 113/2021 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2022. Approvazione" che individua il sostegno di progetti di promozione e sostegno di Residenze artistiche e culturali e l'attuazione dell'Accordo di Programma interregionale per il triennio 2022/2024 di cui all'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.tra gli interventi di cui all'obiettivo 7 "Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo" del Progetto regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo";

del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. e, in particolare, dell'articolo 43 che prevede la stipula di specifici Accordi di Programma con le Regioni per progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali interventi aventi carattere concorsuale rispetto a quelli, prioritari, delle Regioni;

dell'Intesa, sancita in data 3 novembre 2021 Rep. N. 224/CRS tra Governo, Regioni e Province autonome, che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., rinnova la collaborazione inter-istituzionale tra MiC, Regioni e Province autonome e si prefigge di sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo e di interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori.

della deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2022, n. 338 che approva - ai sensi

dell'Intesa del 3/11/2021 (Rep. N. 224/CRS) tra Governo, Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. - lo schema dell'Accordo di Programma interregionale per il triennio 2022/2024, sottoscritto tra Regione Toscana e MiC, con il quale sono stabilite, per il triennio 2022/2024, regole e modalità omogenee di gestione di progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome, relative Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione e Schema di bilancio;

della deliberazione della Giunta regionale n. 134/2018 "PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

della deliberazione della Giunta regionale del 2 maggio 2022, n. 495 in cui sono definiti contenuti e modalità di attuazione dell'intervento di cui all'obiettivo 7 "Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo" del sopra citato Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo" finalizzato al sostegno di progetti triennali di Residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., di un progetto di un Centro di Residenza e cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori;

## 1. INTERVENTO , FINALITA' E OBIETTIVI

### 1.1 INTERVENTO

L'intervento regionale, in coerenza con l'obiettivo 7 "Promuovere e sostenere lo Spettacolo dal vivo" del Progetto Regionale 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo", prevede il sostegno, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, di progetti triennali di residenze artistiche e culturali realizzati da compagnie di prosa e danza da individuare con apposito avviso pubblico e, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., di un progetto di un Centro di Residenza e cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024 sottoscritto tra Regione Toscana e MiC, a seguito dell'Intesa sancita in data 3 novembre 2021 Rep. N. 224/CRS tra Governo, Regioni e Province autonome.

### 1.2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il sostegno di progetti triennali di residenze artistiche e culturali di cui all'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, è volto a favorire l'ulteriore sviluppo di un modello di sistema che persegua gli obiettivi di stabilire un rapporto creativo e attivo tra gli artisti e il territorio di riferimento, di valorizzare le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale, di riequilibrare l'offerta sul territorio regionale e - in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024, di cui all'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., tra Regione Toscana e Ministero della Cultura - a promuovere, individuando sul territorio regionale un Centro di residenza e cinque Residenze per Artisti nei Territori, lo sviluppo e il consolidamento del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi volte a sostenere l'emergenza artistica, ad accompagnare la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze.

## 2. SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

### 2.1 DESTINATARI

I progetti triennali di residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, riferiti ad un territorio definito e omogeneo, possono essere proposti da soggetti

professionali, costituiti in qualsiasi forma giuridica (con esclusione delle persone fisiche), che abitano uno o più luoghi di spettacolo e che hanno svolto, per almeno tre anni nel periodo 2018-2021, attività di produzione e di programmazione di spettacoli, prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza.

I progetti possono essere proposti da un singolo soggetto o da un raggruppamento, anche temporaneo di soggetti, che svolge attività di residenza artistica e culturale, come definita al successivo punto 2.2. Ciascun componente del raggruppamento non può presentare, né come singolo soggetto né come componente di altro raggruppamento, altre proposte progettuali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

I soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale possono presentare un progetto di Centro di residenza o un progetto di Residenza per Artisti nei Territori, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., secondo quanto stabilito rispettivamente ai paragrafi 4 e 5.

Nel caso in cui l'istanza di contributo, ai fini del progetto di residenza artistica e culturale, di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, sia presentata da un raggruppamento, formalizzato o da formalizzarsi con accordo di partenariato, i diversi partners, nel rispetto della configurazione del progetto di residenza artistica e culturale, non possono partecipare a differenti progetti di Centro di residenza o a differenti progetti di Residenze per Artisti nei Territori, di cui all'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm..

I progetti triennali di residenza artistica e culturale di cui all'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e i progetti di Centro di residenza e di Residenza per Artisti nei territori di cui all'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., non possono essere proposti, in forma singola o come componente di un raggruppamento, da Fondazioni istituite o partecipate dalla Regione Toscana, dal Teatro Nazionale, dal Teatro a Rilevante Interesse Culturale e dai Teatri di Tradizione, di cui al D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., da enti di diffusione e promozione nell'ambito musicale di cui all'art. 39, comma 1, lettere c), d), e) e all'art. 43, comma 3 della l.r. 21/2010, da enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera a) della l.r. 21/2010.

Sono esclusi altresì i progetti presentati da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche o comunque facenti capo al CONI.

## **2.2 DEFINIZIONI**

Per **Residenza artistica e culturale**, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, si intende un luogo di spettacolo, dotato di spazi attrezzati, abitato da una compagine artistica professionale che, sulla base di un progetto coerente e organico, promuove lo sviluppo di attività in un contesto territoriale di riferimento definito – ovvero ricadente in un comune o più comuni appartenenti alla stessa provincia o area metropolitana o più comuni contigui, anche se appartenenti a province diverse - volte a:

- valorizzare lo spazio di spettacolo per le funzioni che ha avuto e che può svolgere in rapporto con il territorio di riferimento, favorendo l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale, le attività di creazione artistica, lo spazio abitato e la comunità locale;
- utilizzare anche luoghi non convenzionali (musei, biblioteche, spazi urbani, luoghi di aggregazione, scuole ecc.), ai fini di valorizzare il patrimonio artistico, i luoghi di socialità e contribuire a riqualificare le periferie;
- qualificare e diversificare l'offerta culturale in relazione alle caratteristiche del contesto e ai fabbisogni rilevati al fine di potenziare la domanda di spettacolo e incontrare nuovi pubblici, in particolare le nuove generazioni;
- promuovere l'innovazione e la ricerca artistica, l'utilizzo delle nuove tecnologie, anche ai fini di intercettare nuovo pubblico;
- favorire la partecipazione del pubblico e incrementare la capacità di fruizione, attraverso interventi

- innovativi e a carattere continuativo di educazione e formazione del pubblico;
- sviluppare relazioni e collaborazioni a livello locale con altre organizzazioni e istituzioni culturali, con il settore educativo, con il settore sociale;
  - stabilire forme di coordinamento e di collaborazioni con altre esperienze di residenza del territorio regionale, con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e sviluppare interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale.
  - adottare una strategia di comunicazione che utilizza canali tradizionali e nuovi media.

I **Centri di residenza**, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., sono luoghi in cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo svolge attività progettuale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il raggruppamento responsabile del progetto di residenza. L'attività di Centro di residenza deve essere l'attività prevalente svolta dal raggruppamento e deve essere svolta con continuità. Possono assumere la titolarità dei Centri di residenza raggruppamenti di soggetti professionali, proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo. I Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, possono assumere il ruolo di partner associati, partecipanti all'evoluzione del progetto per assicurare competenze, risorse economiche in entrata e fornire garanzie di sviluppo alle attività di residenza per l'inserimento degli artisti nel sistema complessivo dello spettacolo, sia in ambito nazionale che internazionale.

Ciascun componente del raggruppamento costituito ai fini di presentare un progetto di Centro di residenza, deve avere un'esperienza almeno triennale nelle attività di residenza.

I Centri di residenza hanno l'obiettivo di sostenere, con dimostrate capacità formative e di talent scouting, un accompagnamento artistico non occasionale, prolungato e di natura integrata tra le diverse esigenze che la compagine artistica/i singoli artisti può/possono avere sia dal punto di vista dello sviluppo della progettualità, delle poetiche, dei linguaggi, sia della crescita professionale, organizzativa, manageriale, a prescindere dalle dirette attività produttive. Il progetto e le attività devono mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del Centro.

Le **Residenze per artisti nei territori**, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., sono luoghi ove soggetti professionali sviluppano e integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenze per artisti nei territori. L'attività progettuale di residenza per artisti nei territori deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Possono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori soggetti professionali, proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale, anche appartenenti a differenti discipline dello spettacolo. I Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di Tradizione, potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione

artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

### **2.3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di contributo per la realizzazione di progetti di residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, i requisiti, stabiliti in coerenza con quanto disposto dall'art. 40 della L.R. 21/2010 e dall'art. 15, comma 5 e 6 del Regolamento – DPGR n. 22/R del 6/6/2011, sono di seguito elencati:

- a) atto costitutivo e statuto che prevedano, tra le finalità e le attività, la promozione e la diffusione dello spettacolo dal vivo;
- b) sede operativa stabile da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, alla data di presentazione dell'istanza;
- c) attività di produzione e di programmazione di spettacoli svolta per almeno tre anni nel periodo 2018-2021, prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza;
- d) posizione INPS gestione ex ENPALS attiva da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza;
- e) natura professionale delle attività realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e regolare versamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
- f) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici e privati. La compartecipazione finanziaria degli enti locali deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- g) compartecipazione finanziaria del soggetto richiedente al costo del progetto nella misura minima del 40% dei costi ammissibili;
- h) progetto triennale (2022-2023-2024) che si caratterizzi per i contenuti definiti per le Residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, al precedente punto 2.2;
- i) disponibilità nel territorio regionale di almeno uno spazio di spettacolo attrezzato e adeguato (sale aperte al pubblico e locali per prove) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco di un anno nel caso in cui il progetto di Residenza sia presentato da un singolo soggetto e non inferiore a sei mesi nel caso in cui sia presentato da un raggruppamento di soggetti, da attestare con idonea documentazione, indicando il titolo di possesso o di godimento della sede. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto.
- j) se beneficiari di contributo regionale nell'annualità precedente, avere ottemperato agli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, con particolare riguardo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 134/2018, alla disposizione in base alla quale "*non sarà possibile procedere all'assegnazione di nuovi contributi a soggetti che non siano in regola con la rendicontazione di contributi precedentemente assegnati*";
- k) accordo di partenariato secondo quanto stabilito al successivo punto 2.4 nel caso in cui il progetto di Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, sia presentato da un raggruppamento di soggetti.

I soggetti che presentano istanza di contributo in forma singola devono essere in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), j).

I soggetti che presentano istanza di contributo come raggruppamento devono essere, come singoli componenti del raggruppamento, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) d), e), j) e come raggruppamento in possesso dei requisiti di cui alle lettere f), g), h), i), k).

Il requisito di cui alla lettera c) si intende rispettato se l'attività complessiva ricade prevalentemente negli ambiti disciplinari della prosa e/o della danza.

#### 2.4. ACCORDO DI PARTENARIATO

Nel caso di progetti di **Residenza artistica e culturale**, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010, presentati da un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa).

L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale - e comunque comprendere il triennio 2022-2024 - e deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di sei soggetti.

L'A.T.S./R.T.O./A.T.I. disciplina ruoli, funzioni e responsabilità dei partner. In particolare, l'atto costitutivo (notarile) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner (mandatario) quale soggetto Capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner (mandatario e mandanti) nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
4. l'impegno dei soggetti costituenti il raggruppamento a condividere gli eventuali benefici dell'assegnazione del finanziamento regionale specificando la quota percentuale destinata a ciascun partner per ogni annualità del triennio 2022-2024;
5. l'adozione da parte del raggruppamento di una contabilità dedicata all'attività della Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, che garantisca la registrazione e la conservazione dei dati relativi al progetto di residenza.

Il soggetto Capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso pubblico per il sostegno del progetto di Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, presentare l'istanza di contributo e curare la trasmissione di tutti gli atti ad esso conseguenti;
- b) sottoscrivere, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'A.T.S./R.T.O./A.T.I., la convenzione triennale con la Regione Toscana per la realizzazione di interventi di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010;
- c) coordinare le attività di rendicontazione spettanti a ciascun partner e curarne la trasmissione al Settore competente della Regione Toscana;
- d) incassare le somme erogate dalla Regione Toscana, indicando un conto corrente, bancario e/o postale dedicato;
- d) curare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.S./R.T.O./A.T.I. che specifichi ruoli, funzioni e responsabilità dei partner, il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, da indicare all'atto di presentazione dell'istanza di contributo, che si rapporterà con la Regione, in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto presentato in sede di istanza dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

L'atto costitutivo (notarile) dell'A.T.S./R.T.O./A.T.I. deve essere trasmesso (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della selezione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione triennale con la Regione Toscana per la realizzazione di interventi di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo (raggruppamento già costituito), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (tramite p.e.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) entro 30 giorni dalla data

di comunicazione dell'esito della selezione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione triennale con la Regione Toscana per la realizzazione di interventi di residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010.

**3. SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI TRIENNALI DI RESIDENZE ARTISTICHE E CULTURALI, AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2010**

**3.1 CRITERI QUANTITATIVI**

Il punteggio quantitativo è attribuito fino ad un massimo di punti trenta (30) in applicazione dei criteri quantitativi di seguito elencati:

- a) numero delle recite, spettatori e incassi di spettacoli prodotti che prevedono l'emissione di un titolo d'ingresso, come da borderò o documento equivalente C1: massimo 12 punti;
- b) numero delle recite, spettatori e incassi di spettacoli programmati nella propria sede che prevedono l'emissione di un titolo d'ingresso, come da borderò o documento equivalente C1,,: massimo 18 punti.

Il punteggio quantitativo, a seguito di istruttoria del Settore Spettacolo dal vivo, è dato dalla somma dei punti, di cui ai criteri quantitativi sopra riportati, attribuiti in base alle medie aritmetiche dei valori quantitativi registrati nel periodo 2018-2021 escludendo l'annualità con i valori quantitativi più bassi, rapportate ai massimali determinati sulla base delle medie aritmetiche dei valori registrati nel quinquennio 2017-2021 per i progetti di residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, finanziati a valere sul medesimo intervento.

**3.2 CRITERI QUALITATIVI**

Il punteggio qualitativo è attribuito fino ad un massimo di punti settanta (70) in applicazione dei criteri qualitativi di seguito elencati:

- a) qualità e organicità del progetto di residenza artistica e culturale: massimo 55 punti
- b) qualità della direzione: massimo 5 punti;
- c) innovatività nella promozione e comunicazione: massimo 5 punti;
- d) sostenibilità economica del progetto: massimo 5 punti.

3.2.a Punteggi

<b>Criterio</b>	<b>Sotto criterio</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
a) qualità e organicità del progetto di residenza artistica e culturale:	1. offerta culturale in relazione alle caratteristiche del contesto di riferimento e ai fabbisogni rilevati: carattere innovativo e grado di relazione tra intervento culturale, attività di creazione artistica, spazio abitato e comunità di riferimento del progetto 2022-2024	Scarsa	1
		sufficiente	3
		buona	5
		ottima	9
	2. attività di produzione (con particolare riferimento al programma di attività 2022 e sua coerenza con il programma pluriennale)	scarsa	1
		sufficiente	2
		buona	4
		ottima	7
	3. attività di programmazione (con particolare riferimento al programma di attività 2022 e sua coerenza con il programma pluriennale)	scarsa	1
		sufficiente	3
		buona	5
		ottima	9
	4. azioni di formazione del pubblico: carattere innovativo e target di pubblici di riferimento	scarsa	1
		sufficiente	3
		buona	5
		ottima	9

<b>Criterio</b>	<b>Sotto criterio</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
	5. relazioni e collaborazioni a livello locale con altre organizzazioni e istituzioni culturali, con il settore educativo, con il settore sociale	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5
	6. utilizzo di luoghi non convenzionali (musei, biblioteche, spazi urbani, luoghi di aggregazione, scuole ecc.)	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5
	7. capacità di fare rete con altre esperienze di residenza del territorio regionale	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	8. capacità di attivare forme di coordinamento e di collaborazioni con altri soggetti del sistema regionale dello spettacolo dal vivo e interazioni con soggetti operanti a livello nazionale e internazionale	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5
b) qualità della direzione	expertise e esperienze maturate	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5
c) innovatività nella promozione e comunicazione	utilizzo media (tradizionali e nuovi media)	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5
d) sostenibilità economica del progetto	capacità di autofinanziamento: apporto di altri soggetti pubblici (escluso il contributo regionale richiesto) e privati; entrate derivanti da vendita dei propri spettacoli, biglietti e abbonamenti	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 5

### 3.2.b Nucleo di valutazione

Per la valutazione qualitativa dei progetti proposti per il sostegno finanziario, la Regione, ai sensi del comma 3, articolo 40 della l.r. 21/2010, e successive modificazioni, si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nei diversi settori dello spettacolo, individuato tramite apposito avviso pubblico, che prevede:

- valutatori altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale ed esterni al sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 35 della l.r. 21/2010;
- valutatori individuati, tenuto conto delle finalità, obiettivi e contenuti dell'intervento regionale, per specifiche competenze;
- valutatori che operino al fine di assicurare elevati standard qualitativi delle attività di spettacolo nel contesto generale di sostenibilità di finanziamento dell'intero sistema.

### **3.3 PREMIALITÀ**

E' stabilita una premialità di 2 punti nel caso in cui le sedi operative dei soggetti richiedenti ricadano nei comuni ricompresi nelle c.d. "aree interne" e/o in comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

### **3.4 SOTTOINSIEMI**

I progetti di Residenza, di cui all'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, proposti da singoli soggetti o da un raggruppamento, formalizzato o da formalizzarsi con accordo di partenariato, sono suddivisi



in tre sottoinsiemi determinati sulla base degli oneri sociali versati, delle giornate lavorative effettuate nell'annualità 2021 e del punteggio qualitativo attribuito al progetto secondo quanto stabilito al precedente punto 3.2, come di seguito specificato:

Primo sottoinsieme:

- minimo 80.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 2.000 giornate lavorative;
- minimo 50 punti attribuiti nella valutazione qualitativa

Secondo sottoinsieme:

- minimo 30.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 850 giornate lavorative;
- minimo 40 punti attribuiti nella valutazione qualitativa

Terzo sottoinsieme:

- minimo 10.000,00 euro di oneri sociali versati
- minimo 300 giornate lavorative
- minimo 30 punti attribuiti nella valutazione qualitativa

I minimi indicati per oneri sociali e giornate lavorative ai fini dell'inserimento nei sottoinsiemi sopra specificati devono trovare conferma per gli stessi dati nell'attività programmata per le annualità 2022-2024.

### **3.5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Ai fini dell'assegnazione del contributo finanziario per le annualità 2022, 2023, 2024 a valere sulle risorse regionali, i progetti sono valutati, previo inserimento nei sottoinsiemi determinati come sopra specificato, attribuendo un punteggio numerico fino ad un massimo di punti cento (100) articolato come segue:

- fino ad un massimo di punti trenta (30) attribuiti in applicazione dei criteri quantitativi di cui al precedente punto 3.1.;
- fino ad un massimo di punti settanta (70) attribuiti in applicazione dei criteri qualitativi di cui al precedente punto 3.2.

Saranno ammessi al contributo i progetti che otterranno almeno 30 punti nella valutazione qualitativa.

La ripartizione delle risorse, stanziata per l'annualità 2022 nel bilancio finanziario gestionale 2022-2024, tra i sottoinsiemi, determinati come specificato al precedente paragrafo 3.4, è stabilita in rapporto alla dimensione complessiva data, per ciascuno di essi, dalla somma degli oneri sociali versati e delle giornate lavorative effettuate nell'annualità 2021 dai soggetti, tenuto conto dell'entità numerica delle istanze ammesse a contributo per ciascun sottoinsieme.

Il contributo da assegnare ai soggetti richiedenti è determinato dal prodotto tra il punteggio attribuito a ciascun progetto e il valore punto, dato, quest'ultimo, dal rapporto fra le risorse ripartite nei tre diversi sottoinsiemi e la somma complessiva dei punteggi ottenuti dai progetti inseriti nei corrispondenti sottoinsiemi.

### **3.6. COSTI AMMISSIBILI**

I costi ammissibili che concorrono alla determinazione della dimensione del piano finanziario per ciascuna annualità, sostenuti direttamente dal soggetto richiedente, inerenti le attività di Residenza artistica e culturale, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della l. r. 21/2010, e che dovranno essere, in sede di consuntivo, opportunamente documentati, sono di seguito indicati:

- costi di produzione e tournée (*scene, costumi, noleggi, altre spese per allestimenti, viaggi e trasporti, soggiorni*);
- quote di coproduzione (*la coproduzione deve risultare da un formale accordo, redatto per*

*iscritto e debitamente firmato fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari, delle giornate lavorative e oneri sociali, del periodo di gestione e dell'attribuzione dei borderò, come da modello C1);*

- costi di ospitalità (*compensi compagnie in ospitalità, viaggi e trasporti, soggiorni delle compagnie ospitate*);
- costi inerenti altre attività di residenza;
- costi del personale (*compensi e oneri sociali del personale impiegato a carico dell'azienda*);
- costi SIAE;
- costi di promozione e comunicazione, nella misura massima del 15% dei costi ammissibili del progetto;
- costi generali direttamente collegati alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 20% dei costi ammissibili del progetto;
- IVA se non detraibile.

<b>4. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CENTRO DI RESIDENZA, AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.M. N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017 E SS.MM.</b>
---

#### **4.1 AMMISSIBILITA'**

L'ammissibilità dei progetti di Centro di Residenza è condizionata all'ammissibilità a contributo dei progetti triennali di Residenza artistica e culturale presentati ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

I soggetti che presentano un progetto di Centro di Residenza, conformemente a quanto specificato nelle Linee Guida allegate all'Accordo di Programma, devono essere in possesso dei requisiti riportati al successivo punto 4.2.

#### **4.2 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

##### a) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi dalla comunicazione dell'esito della selezione, avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri e stabilire l'impegno dei soggetti componenti a condividere gli eventuali benefici dell'assegnazione del finanziamento specificando la quota percentuale destinata a ciascun componente del Raggruppamento. Il raggruppamento deve essere composto da un minimo di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.

In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri, a condividere gli eventuali benefici dell'assegnazione del finanziamento specificando la quota percentuale destinata a ciascun componente del Raggruppamento, a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rappresenterà con la Regione e il MiC in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

##### b) Affidabilità e solidità economica

La somma dei costi - o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici - dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2019

maggiore o uguale a euro 500.000,00.

Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2022/2024.

c) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

I soggetti che compongono il Raggruppamento devono attestare:

- di aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- di avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

d) Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza.

Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza.

e) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio regionale nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2022/2024, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase (uffici e sale prove);
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

f) Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e che le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperito ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

g) Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

- in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto successivo;
- il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino", ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da parte del titolare. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei

giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.);

- il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità;
- ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, il Centro selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

#### h) *Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza*

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura:

- quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%
- azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- costi generali in capo al raggruppamento: massimo 25%.

#### i) *Esclusioni e condizioni relative al partenariato*

Non possono far parte di raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti.

### 4.3. CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti di Centro di Residenza sono valutati conformemente ai criteri di valutazione stabiliti nelle Linee Guida dello schema di Accordo di Programma attribuendo il punteggio come di seguito riportato:

Categorie	Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
<b>Valutazione del Raggruppamento (max 40 punti)</b>	Profilo qualitativo dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale) (max 30 punti)	1) Expertise anni di attività di residenza, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., da curricula (almeno 3 anni con minimo 30 giorni di residenze annui)	scarsa sufficiente buona ottima	1 5 10 15
		2) Esperienza di gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting d) progetti di audience development	scarsa sufficiente buona ottima	1 5 10 15

<b>Categorie</b>	<b>Criterio</b>	<b>Sotto criterio</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
	Profilo qualitativo dei partner associati (max 10 punti)	grado di coinvolgimento dei partner associati in termini di adesione e di collaborazione attraverso ad es.: risorse umane ed economiche, servizi, collaborazione allo sviluppo del progetto, promozione , etc..	scarsa sufficiente buona ottima	1 3 6 10
<b>Valutazione del Progetto di Residenza (max 60 punti)</b>	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max 7 punti)	grado di adeguatezza del personale artistico, tecnico e organizzativo dedicato al progetto	scarsa sufficiente buona ottima	1 3 5 7
	Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta (max 4 punti)	grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza “trampolino” (max 7 punti)	numero residenze "trampolino"	scarsa sufficiente buona ottima	1 3 5 7
	Congruietà dell’incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto (max 4 punti)	incidenza dei compensi degli artisti ospitati sul costo complessivo del progetto	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Articolazione del piano formativo (max 6 punti)	coerenza del piano formativo col progetto presentato e chiarezza nella definizione degli obiettivi, del percorso e dei risultati attesi	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale e internazionale (curriculum) (max 4 punti)	rilievo expertise e coerenza del profilo dei tutor rispetto al progetto di residenza (curricula)	scarsa sufficiente buono ottima	1 2 3 4
	Tipologia di azioni svolte dai tutor (max 4 punti)	attività di tutoraggio	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Capacità di coinvolgimento delle giovani generazioni: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con i giovani (max 4 punti)	azioni specifiche per le giovani generazioni	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Collaborazioni con operatori e istituzioni del sistema culturale e di altri	presenza di forme di collaborazione con altri settori e/o istituzioni culturali	scarsa sufficiente buona	1 2 3

Categorie	Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
	settori (oltre allo spettacolo) (max 4 punti)		ottima	4
	Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza (max 5 punti)	modalità e target del pubblico a cui è destinata la restituzione del progetto di residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza (max 4 punti)	coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo (max 4 punti)	azioni condivise con reti del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4
	Reti, partenariati e progettualità internazionale (max 4 punti)	collaborazioni a livello internazionale	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 3 4

**5. AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E SS.MM.**

### 5.1 AMMISSIBILITA'

L'ammissibilità dei progetti di Residenza per Artisti nei territori è condizionata all'ammissibilità a contributo dei progetti triennali di residenza artistica e culturale presentati ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

I soggetti che presentano progetti di residenza "Artisti nei Territori", conformemente a quanto specificato nelle Linee Guida allegate all'Accordo di Programma, devono essere in possesso dei requisiti riportati al successivo punto 5.2.

### 5.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

#### a) Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

- i progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale;
- i progetti possono essere presentati in forma singola o in forma associata tra soggetti proponenti progetti triennali di residenza artistica e culturale ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010.

Nel caso di forma associata, in sede di presentazione della domanda, i soggetti dovranno presentare una convenzione stipulata tra le parti in cui sono stabiliti l'oggetto dell'accordo, i rapporti finanziari, la distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti, l'individuazione di un soggetto capofila, delegato a presentare il progetto e a rapportarsi con la Regione.

Il progetto presentato in forma associata dovrà specificare, per ciascun soggetto, le attività programmate e le relative risorse da impiegare e dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti firmatari della convenzione.

b) Affidabilità e solidità economica

L'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00.

Il/I soggetto/i deve/devono aver adottato un centro di costo interno articolato per singola attività progettuale, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi complessivo non inferiore ad euro 35.000,00 per ciascun anno del triennio 2022/2024 e, nel caso di forma associata, per ciascun soggetto deve prevedere una compartecipazione minima del 10% al totale dei costi.

c) Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS o altra documentazione equivalente;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

d) Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza ai sensi dell'articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm..

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

e) Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente in forma singola e ciascun soggetto in forma associata deve/devono disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione. Deve/devono altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito degli spazi, nei casi di presentazione di un progetto in forma associata, si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti firmatari della convenzione o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

f) Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente, in forma singola e in forma associata, deve/devono disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

### g) Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere, in forma singola o associata progetti di “Artisti nei Territori” sono i seguenti:

- il progetto di residenza deve prevedere l’ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini;
- ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare in un’annualità un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi.
- ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell’alloggio e degli spazi attrezzati, il soggetto selezionato dovrà assicurare un compenso economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell’inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.

### h) Struttura del bilancio del progetto di residenza per gli artisti nei territori

Il bilancio annuale del progetto di Residenza per gli artisti nei territori deve rispettare la seguente struttura:

- quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, compensi e retribuzioni, ospitalità, costi tecnico-organizzativi, etc): minimo 65%;
- azioni sul territorio e coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione: massimo 25%
- costi generali: massimo 25%.

### i) Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 dell’Intesa, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

## **5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE**

I progetti di Artisti nei Territori sono valutati conformemente ai criteri di valutazione stabiliti nelle Linee Guida dello schema di Accordo di Programma attribuendo il punteggio come di seguito riportato:

Categorie	Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
<b>Valutazione del Soggetto (max 40 punti)</b>	Profilo qualitativo del soggetto proponente (max 30 punti)	Expertise anni di attività di residenza ai sensi dell’articolo 43 del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., da curricula (almeno quadriennale 2018-2021)	scarsa sufficiente buona ottima	1 5 10 15
		esperienza di gestione di: a) progetti interdisciplinari/ multidisciplinari b) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting c) progetti di audience development	scarsa sufficiente buona ottima	1 5 10 15
	Caratteristiche dei soggetti che collaborano alla realizzazione delle attività	grado di coinvolgimento dei soggetti che collaborano alla realizzazione delle attività	scarsa sufficiente buona	1 3 6



<b>Categorie</b>	<b>Criterio</b>	<b>Sotto criterio</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Punti</b>
	(max 10 punti)		ottima	10
<b>Valutazione del Progetto di Residenza (max 60 punti)</b>	Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo (max 9 punti)	grado di adeguatezza del personale artistico, tecnico e organizzativo dedicato al progetto	scarsa sufficiente buona ottima	1 3 6 9
	Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta (max 6 punti)	grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto (max 6 punti)	incidenza dei compensi degli artisti ospitati sul costo complessivo del progetto	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico (max 9 punti)	attività e modalità di realizzazione del tutoraggio	scarsa sufficiente buona ottima	1 3 6 9
	Caratteristiche degli spazi a disposizione (max 6 punti)	adeguatezza degli spazi rispetto al progetto di residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza (max 6 punti)	modalità e target del pubblico a cui è destinata la restituzione del progetto di residenza	scarsa sufficiente buono ottima	1 2 4 6
	Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza (max 6 punti)	coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo (max 6 punti)	azioni condivise con reti del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo	scarsa sufficiente buona ottima	1 2 4 6
	Reti, partenariati e	collaborazioni a livello	scarsa	1

Categorie	Criterio	Sotto criterio	Valutazione	Punti
	progettualità internazionale (max 6 punti)	internazionale	sufficiente	2
			buona	4
			ottima	6

## 6 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

### 6.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2010

L'istanza e la relativa documentazione può essere presentata:

- da un singolo soggetto;
- da un raggruppamento, anche temporaneo, di soggetti.

#### **Per progetti presentati da un singolo soggetto:**

I soggetti proponenti devono presentare, utilizzando apposita modulistica, secondo le indicazioni in essa specificate:

- Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante (All.B - Sezione 1);
- Atto costitutivo e Statuto (nel caso di prima istanza o nel caso siano intervenute modifiche);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All.C);
- Scheda identificativa del Soggetto e delle Attività (All.D);
- Scheda Progetto 2022/2024 (All.E);
- Tabelle dati Attività, Risorse umane, Bilancio (All.F);
- Documentazione attestante il titolo di godimento e la disponibilità, nel territorio regionale, di spazio/spazi di spettacolo adeguati e attrezzati (sale aperte al pubblico, locali per prove) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'arco di un anno;
- Attestazione/i sottoscritta/e del Dirigente del Servizio competente contenente la quantificazione dell'apporto in servizi dell'Ente Locale/degli Enti Locali, nel caso in cui siano previsti;
- Curriculum vitae del direttore;
- Accordi di coproduzione, nel caso in cui siano previsti.

#### **Per progetti presentati da un raggruppamento, anche temporaneo, di soggetti:**

I soggetti proponenti devono presentare, utilizzando apposita modulistica, secondo le indicazioni in essa specificate:

- Istanza di contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che assume la funzione di Capofila (Mandatario), come da Accordo di partenariato (All.B - Sezione 2);
- Accordo di partenariato secondo quanto stabilito al paragrafo 2.4 del presente Avviso;
- Atto costitutivo e Statuto (nel caso di prima istanza o nel caso siano intervenute modifiche) del Capofila (Mandatario) e di ciascun soggetto costituente il Raggruppamento;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Capofila (Mandatario) e da ciascun soggetto costituente il Raggruppamento (All.C);
- Scheda identificativa del soggetto e delle attività del Capofila (Mandatario) e di ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento (All.D);
- Scheda Progetto 2022/2024 (All.E);
- Tabelle dati Attività, Risorse umane, Bilancio del Capofila (Mandatario) e di ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento (All.F);
- Documentazione attestante il titolo di godimento e la disponibilità, nel territorio regionale, di spazio/spazi di spettacolo adeguati e attrezzati (sale aperte al pubblico, locali per prove) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo,

- per un periodo non inferiore a sei mesi nell'arco di un anno;
- Attestazione/i sottoscritta/e del Dirigente del Servizio competente contenente la quantificazione dell'apporto in servizi dell'Ente Locale/degli Enti Locali, nel caso in cui siano previsti,
- Curriculum vitae dei direttori;
- Accordi di coproduzione del Capofila (Mandatario) e di ciascuno dei soggetti costituenti il Raggruppamento, nel caso in cui siano previsti.

## **6.2 PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 E SS.MM.**

I soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, progetti triennali di residenza artistica e culturale possono presentare, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., un progetto di Residenza per Artisti nei Territori, in forma singola o in forma associata o un progetto di Centro di residenza come componenti di un Raggruppamento.

### **Per progetti di Residenze per Artisti nei Territori in forma singola**

I soggetti proponenti devono presentare, utilizzando apposita modulistica, secondo le indicazioni in essa specificate:

- Proposta di Progetto per Artisti nei Territori in forma singola (All. B.1 – Sezione 1)
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio (All G);
- Copia dei bilanci consuntivi delle annualità 2018 e 2019;

### **Per progetti di Residenze per Artisti nei Territori in forma associata**

I soggetti proponenti devono presentare, utilizzando apposita modulistica, secondo le indicazioni in essa specificate:

- Proposta di Progetto per Artisti nei Territori in forma associata (All. B.1 – Sezione 2)
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio presentate dal soggetto Capofila (All.H);
- Scheda individuale Progetto e Schema di bilancio, redatte dal soggetto Capofila e da ciascun soggetto partecipante (All I);
- Copia della convenzione stipulata tra le parti avente le caratteristiche di cui al paragrafo 5.2, lett. a), del presente Avviso;
- Copia dei bilanci consuntividelle annualità 2018 e 2019 del soggetto Capofila e di ciascun soggetto partecipante.

### **Per progetti di Centro di Residenza**

I soggetti proponenti devono presentare, utilizzando apposita modulistica, secondo le indicazioni in essa specificate:

- Proposta di Progetto di Centro di Residenza (All. B.1 – Sezione 3)
- Scheda di Progetto e Schema di bilancio (All.L);
- atto costitutivo (o dichiarazione di impegno alla costituzione) del Raggruppamento avente le caratteristiche di cui al paragrafo 4.2 del presente Avviso;
- Copia dei bilanci consuntivi dell'annualità 2019 del soggetto Capofila e di ciascun componente del Raggruppamento.

## **6.3 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**

L' istanza e la relativa documentazione sopra indicata devono, pena l'esclusione della stessa:

- essere redatte utilizzando unicamente apposita modulistica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, nella sezione leggi, atti e normativa alla pagina web: [www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali](http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali) e reperibile sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/cinema-musica-e-teatro>
- essere presentate entro il termine di trenta giorni, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Toscana dell'Avviso Pubblico, alla Regione Toscana, Settore Spettacolo – via Farini, 8 - 50121 – Firenze attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta certificata (farà fede la ricevuta di consegna che attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza sui sistemi regionali) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it);
- tramite interfaccia web [ap@ci](http://ap@ci) accessibile all'indirizzo <https://web.e.toscana.it/apaci> e selezionando, per l'invio, quale ente pubblico destinatario Regione Toscana Giunta (farà fede la ricevuta di consegna che attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza sui sistemi regionali).

- essere sottoscritte dal legale rappresentante o tramite firma digitale utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali o, in alternativa, tramite firma calligrafica unitamente a copia fotostatica fronte/retro di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000).

#### **6.4 DIVIETO DI CUMULO**

Il finanziamento per cui si presenta istanza di contributo per progetti triennali di Residenze artistiche e culturali, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e per progetti di Centro di residenza e di Artisti nei territori, ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm., non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati o erogabili finalizzati alla realizzazione delle stesse attività.

### **7. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO**

#### **7.1 ISTRUTTORIA AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA - VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA E AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO**

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Spettacolo ed è volta:

- ad accertare la corretta presentazione dell'istanza di contributo secondo le modalità e i termini stabiliti nel precedente paragrafo 6;
- ad accertare la completezza dell'istanza e della documentazione allegata stabilita dal suddetto paragrafo 6;
- ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2, 4 e 5 e ad acquisire la documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni;
- ad assegnare, sulla base dei dati e informazioni contenuti nella documentazione presentata dai soggetti proponenti i progetti triennali di residenze artistiche e culturali ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010, il punteggio quantitativo, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.1.

La valutazione qualitativa dei progetti proposti per il sostegno finanziario, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010 e ai sensi dell'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017, è effettuata dal nucleo di valutazione, secondo quanto stabilito ai precedenti paragrafi 3.2., 4.3 e 5.3.

Qualora in fase di istruttoria emerga l'esigenza da parte dell'amministrazione regionale di richiedere integrazioni relativamente al contenuto dei documenti presentati, si provvederà ad inviare apposita comunicazione contenente anche l'indicazione del termine per la trasmissione delle integrazioni richieste.

In questo caso i termini del procedimento si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della legge regionale 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e successive integrazioni e modificazioni.

### **8. RISORSE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

## 8.1 RISORSE E MODALITA'

Le risorse finanziarie stanziare nel bilancio finanziario gestionale 2022–2024 ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità (2022-2023-2024), come di seguito indicato:

- euro 1.500.000,00 ai fini del sostegno di progetti triennali di Residenze artistiche e culturali di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010;
- euro 500.000,00 quale quota di cofinanziamento destinata alla realizzazione di progetti di Residenze in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale sottoscritto in base all'articolo 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm., di cui alla prenotazione n. 2022398 assunta sul capitolo 63287 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 con deliberazione della Giunta regionale n. 338/2022.

Le risorse finanziarie inerenti la quota di cofinanziamento a carico del MiC in attuazione dell'Accordo di Programma interregionale sottoscritto in base all'articolo 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm. sono pari, per l'annualità 2022, a euro 416.666,67, come da Decreto n. 82/2022 del Direttore generale del MiC agli atti del Settore.

Le suddette quote di cofinanziamento, come stabilito e approvato, ai sensi dell'art. 3 dell'Intesa, in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all'Intesa e Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura riunitosi in data 28 febbraio 2022, si articolano come di seguito riportato:

- Centro di Residenza: euro 100.000,00 a valere sulle risorse regionali ed euro 150.000,00 a carico del MiC;
- Artisti nei Territori: euro 400.000,00 a valere sulle risorse regionali ed euro 266.666,67 a carico del MiC.

La somma del cofinanziamento ministeriale e regionale è pari al massimo all'80% dei costi complessivi di progetto e nella misura comunque non superiore alla copertura del disavanzo, secondo quanto di seguito indicato:

- le attività di residenza definite dall'Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti nei territori” sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti.

Il soggetto titolare del progetto di Artisti nei Territori deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto.

- le attività definite dall'Accordo come “Centri di residenza”, sono cofinanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti.

Il soggetto titolare del progetto di Centro di residenza deve garantire una quota non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto.

Il contributo a valere sulle risorse regionali, ai fini del sostegno di progetti triennali di Residenze artistiche e culturali di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010, che non può essere superiore al deficit risultante dal bilancio preventivo presentato dal soggetto richiedente, sarà assegnato agli ammessi al contributo sulla base di graduatoria definita a conclusione delle procedure di valutazione. I soggetti inseriti nella graduatoria sono beneficiari di contributo regionale per le annualità 2022, 2023 e 2024.

Il contributo, a valere sulle risorse regionali, previa verifica della regolarità contributiva attestata dal Durc, sarà liquidato per il 2022 agli ammessi al contributo in due soluzioni:

- il 70% a seguito della sottoscrizione della sopracitata Convenzione (All. B) tra Regione Toscana e soggetto beneficiario
- il rimanente 30% dietro presentazione, entro il termine del 31 dicembre, di relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa e rendicontazione analitica delle spese di competenza 2022, effettivamente sostenute dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili, per l'importo corrispondente al contributo regionale assegnato sommato al cofinanziamento di almeno il 40% del soggetto beneficiario.

Per le annualità 2023 e 2024 il contributo regionale assegnato per le attività di residenza artistiche e culturali di cui all'art. 39, comma 2 della l.r. 21/2010, sarà erogato in due soluzioni. La prima quota parte pari al 70% del contributo assegnato, previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC, è subordinata alla presentazione entro il 28 febbraio:

- dell'attestazione inerente alla permanenza per ciascuna annualità dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.3.;
- del programma di attività coerente con il progetto triennale presentato dal soggetto richiedente in sede di istanza unitamente al bilancio preventivo per l'annualità di riferimento;
- della relazione attività e bilancio definitivi relativi all'annualità precedente;

Il rimanente 30% sarà erogato dietro presentazione, entro il termine del 31 dicembre, di relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa e rendicontazione analitica delle spese di competenza dell'annualità di riferimento, effettivamente sostenute dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili, per l'importo corrispondente al contributo regionale assegnato sommato al cofinanziamento di almeno il 40% del soggetto beneficiario.

Il contributo per la realizzazione di progetti un Centro di Residenza e cinque Residenze per Artisti, ai sensi dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 43 del DM 27 luglio 2017, è determinato, per gli ammessi a contributo, sulla base della graduatoria definita a conclusione delle procedure di valutazione.

L'amministrazione regionale si riserva di richiedere la rimodulazione del progetto ex articolo 43 del DM 27 luglio 2017 e ss.mm. ammesso a finanziamento.

Si rinvia a successivi atti l'attivazione degli interventi ai sensi dell'Accordo triennale di Programma interregionale di cui all'articolo 43 del DM 27 luglio 2017 e ss.mm., l'assegnazione e liquidazione delle relative risorse finanziarie, a seguito dell'iscrizione della quota di cofinanziamento a carico del MiC sul bilancio regionale.

## 8.2 RIDUZIONI E REVOCHE DEL CONTRIBUTO'

L'amministrazione regionale si riserva di procedere:

a) ad una decurtazione del contributo assegnato:

- nella misura percentuale atta a ristabilire le quote di compartecipazione, nel caso di mancato rispetto delle medesime quote di compartecipazione;
- nella misura atta ad eliminare la differenza tra ricavi e costi e comunque nella misura massima del contributo, nel caso di risultato d'esercizio positivo (il totale dei ricavi è maggiore del totale dei costi) risultante dal consuntivo finanziario del progetto attività dell'anno di riferimento;
- nella misura del 20%, nel caso in cui, sulla base dei dati e delle informazioni relative alle attività realizzate, come da documentazione trasmessa entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, lo scostamento riferito alla dimensione quantitativa (numero delle recite, spettatori e incassi di spettacoli prodotti che prevedono l'emissione di un titolo d'ingresso, come da borderò o documento equivalente, C1 e numero delle recite, spettatori e incassi di spettacoli che prevedono l'emissione di un titolo d'ingresso, come da borderò o documento equivalente, C1, programmati nella propria sede di spettacolo) sia superiore al 20% rispetto alla dimensione quantitativa data dalla media aritmetica dei valori quantitativi registrati nel periodo 2018-2021;
- nella misura del 30% nel caso in cui, sulla base dei dati e delle informazioni relative alle attività realizzate, come da documentazione trasmessa entro il 31 dicembre di ciascuna annualità, lo scostamento relativo ai dati riferiti a numero giornate lavorative e oneri sociali sia tale da non confermare l'inserimento del progetto nel sottoinsieme assegnato in fase di valutazione.

b) alla revoca del contributo assegnato in caso di:

- mancata realizzazione dell'attività o mancata presentazione, entro il termine del 31 dicembre di ciascuna annualità, della relazione attività, consuntivo finanziario comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa e rendicontazione analitica delle spese;
- inosservanza in tema di evidenza del sostegno regionale, ossia che il materiale informativo e

pubblicitario riporti il logo della Regione Toscana completo di lettering.

## 9. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

### 9.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio responsabile del procedimento è il Settore Spettacolo della Direzione Cultura e Ricerca. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Ilaria Fabbri, dirigente del Settore Spettacolo.

### 9.2 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

La comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione del Decreto dirigenziale del Dirigente responsabile del Settore Spettacolo che approva, entro 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze di contributo, la graduatoria degli ammessi a contributo sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis della l.r. 23/2007, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi, dell'art. 18 della L.R. 23/2007, nella sezione leggi, atti e normativa alla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e sul sito della Regione Toscana, pagina dello spettacolo all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/cultura/spettacolo>.

## 10. VERIFICHE E CONTROLLI

### 10.1 CONTROLLO SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Il Settore Spettacolo procederà ai controlli sulle autocertificazioni, ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 71 e 72 DPR 445/2000 e successive modifiche, nonché secondo quanto fissato, in materia di controlli sulle autocertificazioni, dalla delibera della Giunta regionale, 1 ottobre 2001, n. 1058 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

### 11.1 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati dai soggetti beneficiari dovranno riportare il logo della Regione Toscana e, per i progetti ex articolo 43 del DM 27 luglio 2017, anche quello del Ministero della Cultura.

Per l'uso del logo della Regione Toscana, i soggetti sono tenuti ad uniformarsi agli standard adottati dalla Regione Toscana rivolgendosi all'ufficio competente, inoltrando la richiesta all'indirizzo mail: [marchio@regione.toscana.it](mailto:marchio@regione.toscana.it).

### 11.2 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di contributo di cui al presente avviso pubblico saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine si fa presente che:

1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale (Dati di contatto: P.zza Duomo, 10 – 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it));
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente avviso pubblico.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana (ai

sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007) e in amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 22/2013)

3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Spettacolo) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).